

SCELTE DI POLICY O FUNZIONE GIURIDICA? LA ROTTURA DEL SILLOGISMO LOGICO E IL COSTO SOCIALE DELL'ANATOCISMO NEI MUTUI

di Graziano ARETUSI e Antonio TANZA*

Novembre

fascicolo 3/2026

*Graziano Aretusi è Direttore Scientifico di Openstat.it, www.openstat.it e-mail: info@openstat.it. Antonio Tanza è Presidente Nazionale dell'ADUSBEF (Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari), www.adusbef.it.

ISSN 2785-3004

Rivista di Diritto del Risparmio

APPROFONDIMENTI

Scelte di policy o funzione giuridica? La rottura del sillogismo logico e il costo sociale dell'anatocismo nei mutui*

di Graziano ARETUSI e Antonio TANZA**

Novembre
fascicolo 3/2026

* Contributo approvato dai *referee*.

** Graziano Aretusi è Direttore Scientifico di Openstat.it, www.openstat.it e-mail: info@openstat.it. Antonio Tanza è Presidente Nazionale dell'ADUSBEF (Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari), www.adusbef.it.

Scelte di policy o funzione giuridica? La rottura del sillogismo logico e il costo sociale dell'anatocismo nei mutui.

A cura di Graziano ARETUSI e Antonio Tanza.

SOMMARIO: 1. Introduzione: una traiettoria lunga 70 anni del fenomeno dell'anatocismo. – 2. Considerazioni di policy: evitare uno «tsunami di cause». – 3. La metamorfosi del giudizio: dalla tutela del contraente alla rottura del sillogismo giudiziale. – 4. Dal piano economico alla responsabilità morale e politica: la beffa degli extra-profitti e il precedente legislativo. – 5. Considerazioni finali: la verità esatta come presupposto di democrazia e trasparenza.

1. Introduzione: una traiettoria lunga 70 anni del fenomeno dell'anatocismo.

Nel complesso panorama del contenzioso bancario italiano, la questione della legittimità dell'ammortamento progressivo alla francese non rappresenta un dibattito tecnico isolato, bensì l'approdo naturale di una traiettoria negoziale e giurisprudenziale che abbraccia più di 70 anni di storia. La genesi del fenomeno affonda le sue radici nel 1952, anno in cui l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) codificò le cosiddette Norme Bancarie Uniformi (NBU). Attraverso quelle condizioni generali di contratto veniva istituzionalizzata nei conti correnti una grave asimmetria: la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori a carico del correntista, a fronte di una capitalizzazione soltanto annuale degli interessi creditori a favore del risparmiatore. Quando tra gli anni '70 e gli anni '80 maturarono le prime contestazioni di merito, la Giurisprudenza di Legittimità intervenne con la nota sentenza della Cassazione n. 6631 del 1981. Quella decisione rappresentò un primo "freno": ebbe l'effetto di contenere l'impatto delle contestazioni, qualificando la prassi dell'anatocismo come presunto "uso normativo" legittimo, ritenuto idoneo a derogare al divieto sancito dall'art. 1283 c.c. Tuttavia, il "freno" giurisprudenziale del 1981 non tenne dinanzi alla spinta di legalità, conducendo alla storica svolta della Suprema Corte del 1999 (Cass. n. 2374 del 16 marzo 1999) culminata poi nelle Sezioni Unite del 2004 (Cass. SS.UU. n. 21095 del 4 novembre 2004) che dichiararono la nullità retroattiva dell'anatocismo nei conti correnti. A quel punto, in molti casi, i saldi debitori di conto corrente furono consolidati all'interno di contratti di mutuo ad ammortamento progressivo. L'interesse composto non era stato eliminato, ma semplicemente traslocato nel piano di ammortamento. Nel 2008, la nota

sentenza del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano (sentenza n.113 del 29 ottobre 2008), avviò una nuova fase di contestazioni, questa volta sull'ammortamento alla francese; a quella sentenza è seguito un contenzioso importante e costantemente crescente. Per capire la reale dimensione di questa vicenda, basta analizzare i dati ufficiali pubblicati dal Ministero della Giustizia[1] per i contratti bancari: i dati rivelano che tra il 2014 e il 2017 si è verificata una vera e propria valanga di nuove cause iscritte a ruolo, viaggiando alla media spaventosa di oltre 26.000 nuovi procedimenti all'anno. Questa imponente massa d'urto nel periodo 2014-2025 ha visto iscrivere circa 251 mila nuove cause e ha registrato oltre 162 mila sentenze nei nostri Tribunali.

2. Considerazioni di policy: evitare uno «tsunami di cause».

In questo contesto, a oltre quarant'anni da quel primo "freno" del 1981, la storia si è ripetuta in modo perfettamente speculare il 29 maggio 2024 con la sentenza n. 15130 delle Sezioni Unite. La Suprema Corte è intervenuta ancora una volta sulla nuova ondata di contestazioni sul fenomeno dell'anatocismo, questa volta rilevato negli ammortamenti alla francese, con l'effetto di contenere parzialmente il contenzioso.

La sentenza n. 15130 fu preceduta da un convegno tenutosi presso la Corte di Cassazione il 31 gennaio 2024, interamente dedicato al procedimento che di lì a poco sarebbe stato deciso dalle Sezioni Unite. In quell'occasione un autorevole esponente della magistratura di legittimità, il Cons. Mauro Di Marzio (Consigliere della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, che non faceva parte del collegio chiamato a decidere), pronunciò pubblicamente parole che illustrano con chiarezza i termini del dibattito che precedette la decisione[2]:

«La tesi della nullità dell'ammortamento alla francese perché non trasparente avrebbe attitudine ad assestare un colpo ferale sia al sistema bancario sia al sistema della giustizia civile perché ne nascerebbe uno tsunami di cause. Allora la prima questione che mi sta a cuore: […] la corte suprema nell'affrontare una questione da cui dipende la salute del sistema della giustizia civile oltre che di quello bancario, avrebbe ragione di dar corpo, esplicitandole, a considerazioni di policy, così da selezionare la soluzione, che naturalmente nel rispetto

[1] Si veda Ministero della Giustizia – Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa (DGSTAT) – Portale Dati e Statistiche: https://datiestatistiche.giustizia.it/page/it/flussi-tribunali-ordinari-e-corti-di-appello.

[2] Si rimanda al video integrale del Convegno dal titolo *"Mutuo bancario con ammortamento alla francese"* tenutosi a Roma, mercoledì 31 gennaio 2024, presso la Corte suprema di Cassazione: https://www.youtube.com/live/s8mKZ9DkVQ4. La dichiarazione del Cons. Di Marzio è estratta dal minuto 55:36.

delle norme giuridiche non sia esiziale per la collettività? È sensato che la corte di cassazione favorisca lo sviluppo di un contenzioso per così dire iatrogeno?»

La domanda, posta pubblicamente, sposta il piano della valutazione: più che sul piano del Diritto e della veridicità del fatto algebrico oggetto di quel contenzioso, su quello di considerazioni di opportunità. La preoccupazione, espressa pubblicamente da un magistrato della Corte alla vigilia della decisione, è quella di ricorrere a ragioni di *«policy»* per scongiurare *«un colpo ferale sia al sistema bancario sia al sistema della giustizia civile»* ed evitare uno *«tsunami di cause»*.

Quando ci si chiede se la Cassazione non debba selezionare una soluzione giurisprudenziale *«che non sia esiziale per la collettività»*, la domanda presuppone una preoccupazione macroeconomica. L'argomento di *«policy»*, nella sua forma generale, poggia su tre presupposti:

1. **Il timore della rovina sistemica:** Si presuppone che dichiarare la nullità dell'ammortamento alla francese per difetto di trasparenza (a causa dell'omessa pattuizione del regime composto) assesterebbe un *«colpo ferale»* al sistema bancario, obbligando gli istituti di credito a rimborsi colossali, e parallelamente alla giustizia civile, ingolfandola irreparabilmente sotto uno *«tsunami di cause»*.
2. **L'equiparazione Banche = Collettività:** L'argomento identifica la salute dei bilanci delle banche con la salute della "collettività". Il sottinteso logico è la dottrina della "rovina sistemica": se le banche subiscono un *«colpo ferale»* dovendo restituire ingenti somme, andranno in crisi di liquidità, smetteranno di erogare credito alle imprese, e questo blocco economico si rivelerà *«esiziale»* (rovinoso) per l'intero Paese.
3. **La giustificazione della *«policy»*:** Per evitare questa "rovina", l'argomento conclude che sia giustificato introdurre considerazioni extra-giuridiche di *«policy»*, subordinando l'accertamento rigoroso del fatto algebrico a un'esigenza di stabilità macroeconomica dello *status quo*.

Tuttavia, l'argomento della "rovina sistemica" è una fallacia non solo logica, ma storicamente già smentita. Il panico per un presunto crollo del sistema bancario fu sollevato, negli stessi identici termini, a cavallo tra il 1999 e il 2004, quando le Sezioni Unite smontarono l'uso normativo e dichiararono nullo l'anatocismo nei conti correnti. In quell'occasione, lo sviluppo dell'enorme contenzioso sui conti non portò ad alcun crollo del sistema bancario, il quale — come vedremo più avanti — si è dimostrato strutturalmente solido e capace di generare e sostenere utili colossali. Agitare nuovamente oggi lo spauracchio della "rovina

sistemica" per gli ammortamenti alla francese si rivela un argomento privo di riscontro storico e fattuale.

Questa impostazione contiene un gigantesco cortocircuito sociale ed etico: **qual è il costo reale di questa operazione di *«policy»*?**

Da un punto di vista sociale, l'applicazione di tali *«policy»* non elimina il costo dell'anatocismo e dell'opacità del regime composto, ma fa sì semplicemente che questo costo venga trasferito ed interamente scaricato sulla collettività. Il costo sociale, così, viene scaricato sulle famiglie che vedono la propria rata diventare insostenibile, sulle piccole e medie imprese colpite da default per sovra-indebitamento, sui cittadini che subiscono l'espropriazione e l'esecuzione immobiliare della prima casa.

Ma viene scaricato con forza dirompente anche sul piano macroeconomico: in un Paese in cui il peso degli interessi sul debito erode ormai una fetta imponente della ricchezza nazionale e delle entrate dello Stato, sottrarre liquidità all'economia reale per alimentare rendite finanziarie opache significa soffocare la crescita, la spesa pubblica per i servizi essenziali e la competitività del sistema produttivo.

Tali *«policy»* non evitano che il fenomeno anatocistico sia "esiziale", ma ne ripartiscono diversamente l'impatto, sollevando il sistema creditizio dalle conseguenze ripristinatorie dell'opacità contrattuale e scaricandone l'onere interamente sull'economia reale.

3. La metamorfosi del giudizio: dalla tutela del contraente alla rottura del sillogismo giudiziale.

Oltre al costo sociale, bisogna chiedersi: **qual è il prezzo che la Giustizia sta pagando per rincorrere queste *«policy»*?**

Il prezzo più alto e pericoloso che si paga in un ordinamento democratico è quello di rinunciare alla verità. In ogni Stato di Diritto, la giustizia nasce da un processo logico-deduttivo rigoroso, teorizzato da **Cesare Beccaria**: il **sillogismo giudiziale**[3].

Il corretto funzionamento di questo sillogismo, tuttavia, impone un ordine di indagine cognitivo e procedurale invalicabile — magistralmente chiarito anche da **Piero**

[3] Cfr. C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene* (1764), in particolare il Capitolo IV (*Dell'interpretazione delle leggi*), in cui l'Autore formalizza la regola d'oro della giurisdizione: *«In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto: la maggiore dev'essere la legge generale, la minore l'azione conforme o no alla legge, la conseguenza la libertà o la pena»*. Quando la Premessa Minore di fatto è fallace (perché, nel caso di specie, si fonda su un'alterazione della realtà algebrica), il sillogismo non conduce alla giustizia, ma all'arbitrio.

Calamandrei[4] — che parte inesorabilmente dalla realtà materiale: occorre **prima** accertare in modo oggettivo la verità del Fatto (la Premessa Minore), che in questa materia è un fatto puramente algebrico, esatto e per sua natura non soggetto ad alcuna "interpretazione".

Una volta stabilita l'incontrovertibile verità del fatto matematico (ovvero l'applicazione intrinseca degli interessi composti nel piano di ammortamento), ne deriva come rigida conseguenza logica l'applicazione della norma di Diritto (la Premessa Maggiore).

Solo rispettando questa sequenza — partendo dalla verità inalterabile del Fatto per arrivare all'applicazione del Diritto — il procedimento logico garantisce la legalità della decisione. Quando, al contrario, si altera la Premessa Minore accogliendo premesse di fatto algebricamente smentite dalla scienza esatta, il sillogismo smarrisce la propria tenuta logico-deduttiva, travalicando i confini della funzione dichiarativa e viziando la motivazione del provvedimento di un difetto radicale di verità.

Questa sequenza trova conferma nella stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 15130/2024. La Corte riconosce che stabilire quale capitalizzazione sia stata applicata innesca «una questione fattuale implicante l'accertamento — che non compete a questa Corte — della tipologia di capitalizzazione applicata in concreto» (punto 11). Qualifica la produzione di interessi su interessi come «aspetto … decisivo», sul quale il giudice remittente «non ha svolto alcun accertamento fattuale» (punto 12). E ribadisce che «stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità», da affrontare «caso per caso … attraverso indagini contabili» (punto 13)[5]. Le Sezioni Unite collocano dunque la produzione di interessi su interessi esattamente dove la colloca il sillogismo giudiziale: nella Premessa Minore, cioè nel fatto da accertare prima di applicare la norma.

[4] Sul piano procedurale e logico-cognitivo, la priorità ineludibile dell'accertamento materiale del Fatto (Premessa Minore) rispetto all'applicazione della Legge (Premessa Maggiore) costituisce l'essenza stessa della giurisdizione. Come mirabilmente evidenziato da P. CALAMANDREI ne "La genesi logica della sentenza civile" (1914), il Giudice non può mai sussumere il Fatto nel Diritto se non ha preventivamente, rigorosamente e oggettivamente accertato la materialità oggettiva di quel Fatto. Alterare la ricostruzione del fatto — negando una verità algebrica pacifica — perverte l'ordine logico della sentenza.

[5] Per completezza va ricordato che, al punto 13, la Corte descrive la patologia come una produzione di interessi su interessi «per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG», da verificare accertando se «siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti». È proprio la misura del TAEG in regime composto, tuttavia, a non registrare gli interessi su interessi: a parità di tasso annuo, il TAEG resta invariato mentre il costo cresce più che in proporzione al tempo (cfr. ARETUSI G. – TANZA A., «TAEG, interesse semplice, interesse composto e anatocismo: i documenti inediti della Commissione europea», in Openstat.it, 8 gennaio 2024).

Ne discendono due corollari. Il primo: se l'accertamento è rimesso al giudice di merito, va condotto con gli strumenti della matematica finanziaria e non può essere sostituito da un assunto generale. Le stesse Sezioni Unite, del resto, danno atto della tesi secondo cui è possibile «il calcolo dell'ammortamento alla francese con capitalizzazione semplice» e la qualificano come «una questione fattuale» da accertare (punto 11): non la escludono. Affermare invece in astratto, come ha fatto parte della giurisprudenza di merito, che un piano a rate costanti in regime semplice «non è matematicamente possibile» significa precludere proprio l'indagine contabile che la Corte richiede. Il secondo: la stessa sentenza n.15130, dopo aver riconosciuto la natura fattuale della questione, sceglie di enunciare la regola «con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali, assumendo in questi termini le suddette questioni natura "esclusivamente di diritto"» (punto 11), e conclude che per tali piani «deve escludersi» la situazione patologica (punto 13). Ma che in quei piani il tasso si applichi al debito residuo, cioè a quello che la stessa Corte chiama «il montante sul quale sono calcolati gli interessi» (punto 9), è un fatto algebrico: resta una Premessa Minore, verificabile con le indagini contabili indicate dalla Corte, e la sua esclusione in astratto non può tenere luogo dell'accertamento. La critica riguarda la struttura del ragionamento: è la sentenza stessa a qualificare come fattuale ciò che poi risolve in via generale.

In questo senso, è possibile tradurre i principi rigorosi e inconfutabili della matematica finanziaria in strumenti e categorie utili per innescare la fase del Diritto all'interno del sillogismo normativo.

Alcune recenti sentenze di merito offrono diversi spunti di riflessione. Il semplice confronto con la letteratura scientifica accreditata dimostra come numerosi giudizi di merito e di legittimità fondino la decisione su proposizioni matematiche destituite di veridicità, generando evidenti fallacie logiche ed equivoci algebrici.

Questi aspetti sono stati trattati in alcuni recenti contributi che hanno composto una trilogia sul tema pubblicata in *Rivista di Diritto del Risparmio*:

- **Nel primo saggio (marzo 2026)**[6]**:** *«Capitale Residuo o Debito Residuo? Questo è il problema!»*.

[6] Cfr. ARETUSI G., «Capitale Residuo o Debito Residuo? Questo è il problema! Equivoci matematici nella Giurisprudenza di Legittimità in tema di ammortamenti», in Rivista di Diritto del Risparmio, Fascicolo n. 1/2026. Disponibile in Openstat.it https://openstat.it/capitale-residuo-o-debito-residuo-questo-e-il-problema-equivoci-matematici-nella-giurisprudenza-di-legittimita-in-tema-di-ammortamenti/.

Si è evidenziata la metamorfosi concettuale operata nelle Sezioni Unite n. 15130/2024. La Corte ammette correttamente al punto 9 che il debito residuo è un **"montante"** (ossia una grandezza composta da capitale + interessi maturati), ma poi, ai punti 12 e 13, richiamando i propri precedenti, lo tratta come "capitale residuo". Trattare un montante come se fosse un capitale puro costituisce un *paralogismo per equivocazione* (un salto logico) smentito dalla scienza attuariale: applicare un tasso su un montante genera algebricamente interessi composti, come dimostrato magistralmente nelle lezioni di Giuseppe Ottaviani.

- **Nel secondo saggio (maggio 2026)**[7]**:** *«Rata Costante o Interesse Semplice? Questo (non) è il dilemma!»*.

 Si è confutato il "Dogma dell'Impossibilità" formulato di recente da alcune Corti d'Appello. Tali corti hanno affermato che la rata costante redatta in capitalizzazione semplice sarebbe *"non matematicamente possibile"*. Attraverso un secolo di letteratura ufficiale (le equazioni di Bonferroni del 1938, i calcoli espliciti di Eugenio Levi del 1959, i tabulati di Fabrizio Cacciafesta del 2015 e le dimostrazioni di Carlo Mari del 2024) si è provato che la rata fissa in regime semplice è una realtà algebrica inconfutabile e calcolabile.

- **Nel terzo saggio (agosto 2026)**[8]**:** *«Uso pseudoscientifico della matematica finanziaria: questo è il problema!»*.

 Sono state disarticolate le congetture sulle presunte "Fattispecie A e B" e sul "pagamento purificatore", dimostrando come il pagamento periodico della quota interessi non modifichi la natura esponenziale della legge di maturazione applicata sul capitale.

È bene precisare, anzitutto, il senso delle critiche svolte in questa serie di contributi. Esse riguardano le premesse di fatto e la struttura logica dei ragionamenti, non la buona fede o l'imparzialità di chi li ha formulati o accolti. Parlare di paralogismi, fallacie o congetture significa misurare le affermazioni matematiche sulla letteratura scientifica, non giudicare le

[7] Cfr. ARETUSI G., «Rata Costante o Interesse semplice? Questo (non) è il dilemma! Le nuove "derive" pseudoscientifiche della Giurisprudenza di merito in tema di ammortamenti», in Rivista di Diritto del Risparmio, Fascicolo n. 1/2026. Disponibile in https://openstat.it/rata-costante-interesse-semplice-aretusi/.
[8] Cfr. ARETUSI G., «Uso pseudoscientifico della matematica finanziaria: questo è il problema! Il caso emblematico della Sentenza n. 219/2026 della Corte d'Appello di L'Aquila», in Rivista di Diritto del Risparmio, Fascicolo n. 3/2026. Disponibile in Openstat.it https://openstat.it/2026_08_10_articolo/.

intenzioni di qualcuno. Il punto è oggettivo: una premessa di fatto smentita dalla scienza esatta rende invalida la conclusione, quale che ne sia l'origine.

È proprio questo il rischio quando le ragioni di *«policy»* prendono il sopravvento: che il percorso motivazionale finisca per accogliere una ricostruzione del fatto algebrico non aderente alla realtà attuariale, e che nelle sentenze entrino veri e propri paralogismi scientifici. Che un simile vizio della premessa travolga la decisione non è, del resto, una conclusione nuova. La quarta sezione penale della Cassazione, ad esempio, ne ha affermato il principio generale: quando una decisione si fonda su congetture o su regole prive di qualsiasi plausibilità scientifica, il sillogismo giudiziale perde la propria tenuta per difetto di verità del presupposto, e la motivazione ne risulta irrimediabilmente viziata[9].

4. Dal piano economico alla responsabilità morale e politica: la beffa degli extra-profitti e il precedente legislativo.

Di fronte a questa palese rottura del sillogismo normativo, la questione non può più essere arginata all'interno dei confini della tecnica contabile, ma investe direttamente il piano della responsabilità politica e dell'equità distributiva.

Mentre nei ruoli della Giustizia Civile si registravano circa 251 mila nuove cause nei contratti bancari e venivano pronunciate più di 162 mila sentenze nel periodo 2014–2025, e mentre nel convegno tenutosi in Cassazione si discuteva apertamente dell'opportunità di

[9] La vicenda discussa dalla Cassazione penale (Cass., Sez. IV, n. 36524/2021) riguardava, come nel nostro caso, un dato tecnico-scientifico, decisivo per l'accertamento del fatto. La Corte, richiamando le censure della propria precedente pronuncia di annullamento, rileva che il giudice di merito non aveva dimostrato di conoscere il «dato evidentemente fondamentale» al giudizio (il dosaggio di un farmaco) e ne aveva desunto gli effetti «con valutazione del tutto autoreferenziale», sulla base di criteri meramente intuitivi (un foglietto illustrativo «privatamente reperito sulla rete Internet»). La censura della Cassazione era motivata dal fatto che il giudizio si basava «sulla scienza privata del giudice, il quale aveva reperito di propria iniziativa gli elementi di giudizio e li aveva valutati sulla base di suoi personali criteri». Il principio ha dunque una portata generale. Quando il fatto da accertare ha natura scientifica, non può essere ricostruito sulla base di nozioni sommarie o di criteri personali, ma solo alla luce di «conoscenze e parametri riconosciuti e non controversi». Nel processo civile lo stesso limite discende dall'art. 115 c.p.c., che consente al giudice di prescindere dalla prova solo per le «nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza». È esattamente il caso dell'ammortamento alla francese. Il regime di capitalizzazione di un piano di ammortamento non è una nozione di comune esperienza, ma una questione di matematica finanziaria, che le stesse Sezioni Unite rimettono alle «indagini contabili» (Cass. SS.UU. n. 15130/2024, punto 13). E il parallelo è diretto. Come la lettura di un foglietto illustrativo non basta a conoscere gli effetti di un farmaco, che dipendono dal dosaggio e vanno accertati con gli strumenti della scienza, così l'osservazione di un piano di ammortamento, anche «standard», non basta a comprenderne gli effetti patrimoniali. Il piano mostra rate, quote e debiti residui, ma non dichiara il regime con cui sono costruiti né quanti interessi su interessi contengano. Il regime del piano è il dato decisivo, che si accerta soltanto con gli strumenti della matematica finanziaria. Affermarne o negarne in astratto le proprietà, senza confronto con la letteratura scientifica, riproduce dunque la stessa struttura del giudizio fondato sul foglietto illustrativo reperito sulla rete Internet.

considerazioni di *policy* di fronte al presunto rischio di un "colpo ferale", i bilanci ufficiali del sistema bancario italiano registravano una realtà diametralmente opposta: una stagione di redditività e profitti senza precedenti nella storia della Repubblica.

I dati di Banca d'Italia, elaborati dai Centri Studi di settore, rivelano che l'aggregato del settore creditizio nazionale ha cumulato volumi di profitto imponenti[10]:

Nel solo quinquennio 2021–2025, il sistema bancario italiano ha registrato ricavi cumulati per quasi 494 miliardi di euro, accumulando utili netti per oltre 176 miliardi di euro e versando imposte medie con un *tax rate* contenuto (attorno al 19,9%), nettamente inferiore al carico fiscale sostenuto da famiglie e PMI. Più in dettaglio, durante il triennio caratterizzato dalla stretta monetaria sui tassi d'interesse, i profitti netti sono schizzati da circa 25 miliardi del 2022 a oltre 40 miliardi del 2023, per superare i 46 miliardi nel 2024 e toccare il record storico di oltre 47 miliardi di euro nel 2025. Il motore primario di questo picco è stato proprio il Margine di Interesse, che si è impennato da circa 38 miliardi all'anno fino a superare la soglia di 60 miliardi di euro annui.

Per comprendere l'ordine di grandezza plastico di queste cifre, è sufficiente un singolo confronto con il bilancio dello Stato: l'intero stanziamento annuale che la Repubblica Italiana destina all'istruzione scolastica (Ministero dell'Istruzione e del Merito, Missione 22) si attesta a circa 58 miliardi di euro[11]. Il solo utile netto del sistema bancario nel 2025 (oltre 47 miliardi di euro) equivale a oltre l'80% dell'intera spesa statale necessaria per garantire l'istruzione scolastica del Paese.

I numeri svelano così la vera "beffa degli extra-profitti": il timore di "rovina sistemica" addotto a giustificazione della *policy*, si è rivelato un presupposto privo di riscontro reale. Il sistema creditizio non si trova affatto sull'orlo del dissesto, ma sta incamerando margini di guadagno straordinari, alimentati in quota determinante dall'ampia forbice tra i tassi praticati sui finanziamenti e la scarsa remunerazione della provvista della clientela. Un settore capace di generare simili risultati è, con ogni evidenza, in grado di sostenere le conseguenze

[10] Cfr. Unimpresa – Centro Studi, comunicato del 1° giugno 2026, «In 2025 utili record per le banche a 47,5 miliardi», analisi aggregata sui bilanci del sistema bancario italiano nel quinquennio 2021–2025 elaborata su dati Banca d'Italia, consultabile su www.unimpresa.it. Per le serie di riferimento si veda Banca d'Italia, Relazione annuale e Bollettino economico, capitolo «Le banche e i mercati finanziari», consultabili su www.bancaditalia.it.

[11] Cfr. Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, Rendiconto generale dello Stato, esercizio finanziario 2025, Spese aggregate per amministrazione e missione: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Missione 22 «Istruzione scolastica», previsioni definitive di competenza pari a 58.162.878.545,25 euro (OpenBDAP, dataset aggiornato al 14 luglio 2026, https://bdap-opendata.rgs.mef.gov.it).

restitutorie derivanti dal ripristino della legalità negoziale, senza alcun pericolo di paralisi operativa.

Ove tali indirizzi di policy trovassero ingresso stabile nelle aule di giustizia, si consoliderebbe un'evidente ingiustizia distributiva: si finirebbe per esonerare un settore in condizioni di redditività record dai doveri della trasparenza, esternalizzando e scaricando interamente sulla collettività il costo economico dell'opacità contrattuale.

Occorre qui sgombrare il campo da un pericoloso equivoco giuridico: la soluzione a questa distorsione non può consistere nell'imporre alle banche di pattuire esplicitamente il regime composto nel testo contrattuale. Ammettere la contrattualizzazione e la pattuizione della capitalizzazione composta significherebbe, infatti, avallare una palese violazione del divieto imperativo di anatocismo.

Il Legislatore, del resto, ha già dimostrato di conoscere la natura onerosa del regime composto e la necessità di escluderlo a tutela dei contraenti. Lo attesta la disciplina dettata per i dipendenti pubblici in materia di anticipo del TFS/TFR: per evitare che i crediti maturati dai lavoratori venissero decurtati dalla capitalizzazione degli interessi, il quadro normativo di attuazione ha imposto per legge l'obbligo inderogabile del regime di capitalizzazione semplice[12].

Se considerazioni di *policy* dovessero impedire di riconoscere l'anatocismo nei contratti privati, qualora l'orientamento giurisprudenziale fatichi a ripristinare il rigore del sillogismo normativo, spetta allora alla Politica intervenire per ripristinare la legalità violata, allineandosi esattamente alla *ratio* che ha guidato la decisione sul TFS. Due sono le leve istituzionali praticabili per correggere definitivamente l'asimmetria:

1. **La tassazione e la redistribuzione degli Extra-Profitti Bancari:** Una quota dei margini d'interesse eccezionali realizzati dagli istituti di credito (generati anche dall'applicazione taciuta della legge di capitalizzazione composta) deve essere vincolata a un "Fondo di Ristoro" destinato a sostenere i mutuatari in difficoltà, sospendere le esecuzioni immobiliari delle prime case e favorire la rinegoziazione forzosa dei piani di rientro a condizioni di trasparenza. È doveroso che il settore

[12] Cfr. DPCM 22 aprile 2020, n. 51, art. 4, comma 6 («Gli interessi dell'operazione di anticipo TFS/TFR sono calcolati in base al regime di capitalizzazione semplice...») e il relativo Accordo Quadro approvato con Decreto Ministeriale 19 agosto 2020, art. 4, comma 3 («Gli interessi dovuti sono calcolati in base al regime di capitalizzazione semplice»). Tale statuizione prova come il regime finanziario costituisca elemento tipizzante e autonomo del prezzo del prestito, non riducibile a mera modalità contabile o neutra.

maggiormente avvantaggiato dalla fase di rialzo dei tassi contribuisca al riequilibrio dei sacrifici sopportati dalla collettività.

2. **L'impostazione legislativa del regime semplice:** Facendo sistema con il precedente già codificato per il pubblico impiego, l'intervento legislativo deve riaffermare l'illiceità genetica del regime composto negli ammortamenti bancari, precludendone la possibilità di pattuizione contrattuale nel rispetto dei divieti previsti dalle norme imperative e imponendo l'esclusivo utilizzo del regime di capitalizzazione semplice. Qualsiasi applicazione occulta della formula esponenziale deve essere sanzionata espressamente con la nullità della clausola determinativa degli interessi e il conseguente ricalcolo dell'intero piano di rimborso al tasso sostitutivo legale.

5. Considerazioni finali: la verità esatta come presupposto di democrazia e trasparenza.

Ci troviamo allora in un momento ormai maturo. La scienza esatta ha concluso il suo compito e ha fornito dimostrazioni certe, inconfutabili e non controverse.

Non si può proteggere il sistema bancario minando le fondamenta logiche della Giurisdizione. Riconoscere che l'ammortamento francese cosiddetto "standardizzato" sviluppi interesse composto sul debito residuo non è un attacco al sistema del credito, ma la semplice constatazione di un fatto algebrico oggettivo. Se si sostenesse il contrario per ragioni di tutela macroeconomica, si altererebbe la *Premessa Minore* del sillogismo giudiziale e si sacrificherebbe la Verità sull'altare dell'opportunità politica: ciò solleverebbe una questione istituzionale gravissima, che travalica i confini della matematica finanziaria per investire l'equilibrio dei poteri dello Stato.

Se la giurisdizione rinunciasse al rigore del sillogismo giudiziale per dare spazio a ragioni di policy a tutela del sistema creditizio, rischierebbe di sovrapporre una funzione di gestione sistemica alla propria naturale funzione dichiarativa. Ma questo avrebbe un costo elevatissimo per la stessa Giustizia. In una fase storica segnata dal dibattito sui confini tra i poteri dello Stato, la Giurisprudenza di Legittimità non può permettersi di sovrapporre la propria valutazione a quella del Legislatore.

Un metodo che subordina l'accertamento del fatto a valutazioni di opportunità espone la giurisdizione al rischio di vedere messa in discussione la propria imparzialità. Se si sostituisce

la fredda azione della legge con l'amministrazione della tenuta sistemica, si finisce paradossalmente per consegnare l'argomento perfetto per giustificare una spinta riformista verso il ridimensionamento della discrezionalità dell'ordine giudiziario.

Adesso la questione deve necessariamente trovare la sua più sana e rigorosa definizione sul terreno del Diritto. Solo riaffermando la supremazia della verità di fatto all'interno del ragionamento giudiziale si potrà restituire trasparenza al mercato e certezza allo Stato di Diritto, garantendo che le conseguenze economiche di pratiche contrattuali opache non vengano più silenziate nelle aule di giustizia ed esternalizzate sulle spalle della collettività.